DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/578 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2016

che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»). Il primo programma di lavoro era stato adottato mediante la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2). È necessario aggiornare detto programma. Tenuto conto del numero di modifiche che è necessario apportare alla decisione di esecuzione 2014/255/UE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire e abrogare detta decisione.
- (2) Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del termine per l'utilizzazione dei sistemi non ancora operativi alla data di applicazione del codice, ossia il 1º maggio 2016. Il programma di lavoro è pertanto necessario al fine di stabilire i periodi transitori relativi ai sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).
- (3) Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice.
- (4)Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri («i sistemi nazionali») o da questi in collaborazione con la Commissione («i sistemi transeuropei») affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco dovrebbe essere basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del

GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1. Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune

disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

IT

Consiglio (¹), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità con quanto stabilito nel piano strategico pluriennale.

- (5) Il programma di lavoro dovrebbe identificare i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Le date indicate quali «date iniziali previste per l'utilizzazione» dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Il programma di lavoro dovrebbe inoltre definire le «date finali previste per l'utilizzazione» come termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal codice. Tali finestre temporali sono necessarie per avviare l'utilizzazione del sistema a livello dell'Unione. L'ampiezza di tali finestre temporali dovrebbe tenere conto delle esigenze di utilizzazione proprie di ciascun sistema.
- (6) I limiti temporali per l'utilizzazione dei sistemi transeuropei dovrebbero essere stabiliti per mezzo di date specifiche o, se del caso, attraverso finestre temporali. Tali finestre temporali dovrebbero essere limitate a quanto necessario per la migrazione dell'attuale sistema utilizzato dagli Stati membri e dagli operatori economici verso il nuovo sistema. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere all'interno di tali finestre temporali le date iniziali e finali della migrazione dei propri sistemi e la data in cui gli operatori utilizzano e si connettono ai nuovi sistemi. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine della validità del periodo relativo alle norme transitorie per i pertinenti sistemi elettronici contemplate dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- I limiti temporali per l'utilizzazione e la migrazione dei sistemi nazionali dovrebbero essere stabiliti coerentemente con i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione degli Stati membri, poiché tali sistemi appartengono a circostanze e ad ambienti informatici nazionali specifici. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine del periodo transitorio per i pertinenti sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, al regolamento delegato (UE) 2016/341 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per motivi di trasparenza e a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri dovrebbero comunicare la loro pianificazione nazionale alla Commissione, che la pubblica sul sito Europa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire tempestivamente la trasmissione agli operatori economici delle informazioni tecniche necessarie affinché questi possano aggiornare se del caso i propri sistemi e connettersi ai sistemi nuovi o aggiornati e applicare le nuove norme e i nuovi requisiti in materia di dati, seguendo nel contempo le raccomandazioni emesse dagli Stati membri nelle loro guide nazionali sulle buone prassi informatiche.
- (8) I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base dell'impatto previsto relativamente alle priorità definite nel codice. A questo proposito, una delle principali priorità consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione progettuale come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. Il programma di lavoro dovrebbe organizzare lo sviluppo dei sistemi elettronici in diverse fasi. Tenuto conto del considerevole numero di sistemi e interfacce da sviluppare, utilizzare e mantenere nonché dei costi elevati della piena attuazione del programma di lavoro entro il 2020, si dovrebbero garantire un'attenzione e un monitoraggio accurati.
- (9) Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano adottate le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo.
- (10) Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente e allineato al primo. Nello stabilire i futuri aggiornamenti del programma di lavoro sarà necessario conferire un'attenzione particolare ai progressi realizzati ogni anno nel realizzare gli obiettivi concordati e fissati, tenuto conto della natura ambiziosa e complessa dei sistemi elettronici da finalizzare entro il 2019 e il 2020 nonché della concentrazione attualmente pianificata dei lavori negli stessi anni.

⁽¹) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GUL 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

Programma di lavoro

È adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»).

Articolo 2

Attuazione

- 1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per attuare il programma di lavoro.
- 2. Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date finali delle finestre temporali corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.
- 3. I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale.
- 4. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti nonché alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

Articolo 3

Aggiornamenti

- 1. Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantirne l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e tener conto dei progressi effettivamente compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.
- 2. Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, questo è aggiornato almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Comunicazione e governance

1. La Commissione e gli Stati membri condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.

IT

- 2. Al massimo sei mesi prima della data prevista per l'utilizzazione di un dato sistema informatico, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione. Tali piani comprendono le seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico,
- il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici,
- le date di utilizzazione del sistema elettronico, compreso l'inizio delle operazioni e, se del caso, il periodo durante il
 quale gli operatori economici sono autorizzati a effettuare la migrazione.
- 3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento dei piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione.
- 4. La Commissione pubblica i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione sul proprio sito web.
- 5. Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.

Articolo 5

Abrogazione

- 1. La decisione di esecuzione 2014/255/UE è abrogata.
- 2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

I. INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI LAVORO

IT

- 1. Il programma di lavoro rappresenta uno strumento di sostegno all'applicazione del codice per quanto riguarda lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici ivi previsti.
- Obiettivo del programma di lavoro è altresì di specificare i periodi durante i quali le misure transitorie sono applicabili fino all'utilizzazione dei sistemi elettronici nuovi o aggiornati, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- 3. Per «tappa fondamentale» in termini di data obiettivo per le specifiche tecniche si intende la data alla quale è disponibile una versione stabile di tali specifiche. Per i sistemi o i componenti nazionali, tale data sarà comunicata nell'ambito della pianificazione nazionale pubblicata relativa ai progetti.
- 4. Il programma di lavoro stabilisce le seguenti «date di utilizzazione» dei sistemi transeuropei e nazionali:
 - a) la data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come la prima data utile per avviare le operazioni del sistema elettronico;
 - b) la data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come
 - l'ultima data utile entro la quale i sistemi devono essere messi in funzione da tutti gli Stati membri e utilizzati da tutti gli operatori economici, nonché
 - la data finale della validità del periodo transitorio.

Ai fini del punto b), la data sarà identica alla data iniziale nel caso in cui non sia prevista alcuna finestra temporale per l'utilizzazione o la migrazione.

5. Per i sistemi esclusivamente nazionali o per i componenti nazionali specifici di un progetto unionale di più ampia portata, gli Stati membri possono decidere le «date di utilizzazione» nonché la data iniziale e finale di una finestra di utilizzazione in linea con la loro pianificazione nazionale relativa ai progetti.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi nazionali o componenti nazionali:

- a) AES nell'ambito del CDU Componente 2 (aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione) (parte II, punto 10);
- b) regimi speciali nell'ambito del CDU (RS IMP/RS EXP) (parte II, punto 12);
- c) notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU (parte II, punto 13);
- d) aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU (parte II, punto 14);
- e) gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU Componente 2 (parte II, punto 16).
- 6. Per i sistemi transeuropei che dispongono effettivamente di una finestra ma non di una data unica di attuazione, gli Stati membri possono avviare l'utilizzazione a una data consona entro tale finestra temporale e possono prevedere al suo interno un periodo per la migrazione degli operatori economici, se tale periodo è ritenuto adeguato. Le date iniziali e finali sono comunicate alla Commissione. Sarà necessario prevedere un accurato esame degli aspetti relativi all'ambito comune.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi transeuropei:

- a) prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU (parte II, punto 8);
- b) aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU (parte II, punto 9);
- c) AES nell'ambito del CDU Componente 1 (parte II, punto 10).

ΙΤ

7. Ai fini dell'attuazione del programma di lavoro, la Commissione e gli Stati membri dovranno gestire attentamente la complessità in termini di dipendenze, variabili e ipotesi. Per la gestione della pianificazione si farà ricorso ai principi delineati nel piano strategico pluriennale.

I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la verifica e la migrazione. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dall'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi, come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri, che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data obiettivo prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico. Dovranno essere messe a disposizione specifiche tecniche stilate a livello nazionale per i sistemi nazionali o i componenti, almeno per quanto riguarda le parti relative alla comunicazione esterna con gli operatori economici, in modo tempestivo per consentire a tali operatori di pianificare e adeguare di conseguenza i loro sistemi e le loro interfacce.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, si impegnano a sviluppare e utilizzare i sistemi in linea con l'architettura e le specifiche di sistema definite. Le attività saranno svolte sulla base delle tappe fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno inoltre con gli operatori economici e le altre parti interessate.

Gli operatori economici dovranno fare quanto necessario per essere in grado di utilizzare i sistemi una volta disponibili, al più tardi entro le date finali stabilite nel presente programma di lavoro oppure, se del caso, dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali.

A. Elenco completo

- Base giuridica	Tappa fondamentale		azione dei sistemi elettro- ici
		Data iniziale della fine- stra di utilizzazione del sistema elettronico (¹)	Data finale della fine- stra di utilizzazione dei sistemi elettronici (²) = Data finale del periodo transitorio
e 64, del regola-	Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2015	1.1.2017	1.1.2017
2	Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2016 (fase 1)	1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 1.10.2017 (fase 1 — parte 2)	1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 1.10.2017 (fase 1 — parte 2)
33 e 34 del regola- mento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2016 (fase 2)	1.10.2018 (fase 2)	1.10.2018 (fase 2)
t re re	Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64, del regolamento (UE) n. 952/2013 Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 a	Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64, del regolamento (UE) n. 952/2013 Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2015 Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2016 (fase 1) Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2016 (fase 2)	Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (¹) Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64, del regolamento (UE) n. 952/2013 Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2015 Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2016 (fase 1) Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2016 (fase 1) Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2016 (fase 2)

«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale		azione dei sistemi elettro- ici	15.4.2016
			Data iniziale della fine- stra di utilizzazione del sistema elettronico (¹)	Data finale della fine- stra di utilizzazione dei sistemi elettronici (²) = Data finale del periodo transitorio	6 11
3. Decisioni doganali nell'ambito del CDU Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all'adozione e alla gestione della decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e della decisione/autorizzazione in tutta l'Unione. Il progetto riguarda le decisioni nazionali e multinazionali definite nel codice e interesserà i componenti del sistema sviluppati centralmente a livello unionale onde integrare i componenti nazionali qualora gli Stati membri abbiano scelto tale opzione. Tale sistema transeuropeo agevolerà le consultazioni durante il periodo di adozione e durante la gestione del processo di autorizzazioni. Il sistema transeuropeo comprende un portale UE destinato agli operatori commerciali, un sistema di gestione delle decisioni doganali e un sistema di riferimento destinato ai clienti.	Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 4º trimestre 2015	2.10.2017	2.10.2017	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
4. Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale) L'obiettivo di questo progetto è fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori commerciali diretto e armonizzato a livello unionale sotto forma di un servizio di interfacce utilizzatore/sistema da integrare nei sistemi doganali elettronici in conformità ai progetti specifici relativi al CDU. La gestione uniforme degli utenti e la firma digitale saranno integrate nei portali dei sistemi interessati e comprendono l'assistenza per la gestione dell'identità, dell'accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie. La prima utilizzazione è prevista congiuntamente al sistema relativo alle decisioni doganali nell'ambito del CDU. In seguito questa soluzione tecnica intesa ad agevolare l'autenticazione e la gestione degli utenti sarà disponibile all'uso per altri progetti nell'ambito del CDU, come quelli relativi alle informazioni tariffarie vincolanti, all'aggiornamento degli operatori economici, alla prova della posizione unionale delle merci e potenzialmente anche ai bollettini di informazione (INF) per il sistema dei regimi speciali. Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione.	Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 4º trimestre 2015	2.10.2017	2.10.2017	Unione europea L 99/13

«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale		azione dei sistemi elettro- ici	L 99/14
			Data iniziale della fine- stra di utilizzazione del sistema elettronico (¹)	Data finale della fine- stra di utilizzazione dei sistemi elettronici (²) = Data finale del periodo transitorio	II
5. Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU Il progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche		Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2016	1.3.2018 (fase 1)	1.3.2018 (fase 1)	
delle disposizioni giuridiche del CDU. Nella prima fase il progetto mira ad attuare i principali miglioramenti del sistema AEO per armonizzare la procedura di adozione delle decisioni doganali. Nella seconda fase il progetto introdurrà il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici autorizzati e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica.	Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013	e articoli 16, 26, 27, 28, del regola- nto (UE) 52/2013 Data prevista per le specifiche tecniche 1.10.2019 1.10.2019		1.10.2019 (fase 2)	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
6. Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) Questo progetto intende realizzare un aggiornamento minore dell'attuale sistema transeuropeo EORI, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e di paesi terzi e delle persone diverse dagli operatori economici che effettuano operazioni doganali nell'Unione.	Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione	Data prevista per le specifiche tecniche, 2º trimestre 2016	1.3.2018	1.3.2018	one europea
7. Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Surveillance 2+ per garantire la sua conformità ai requisiti del CDU quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri. Pertanto esso comprenderà ulteriori capacità di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri.	Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2016	1.10.2018	1.10.2018	15.4.2016

«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettr nici			
			Data iniziale della fine- stra di utilizzazione del sistema elettronico (¹)	Data finale della fine- stra di utilizzazione dei sistemi elettronici (²) = Data finale del periodo transitorio		
8. Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU Il progetto è finalizzato alla creazione di un nuovo sistema transeuropeo per archiviare, gestire e recuperare i seguenti documenti elettronici di prova della posizione unionale delle merci: T2L/F e il manifesto doganale delle merci (rilasciato da un emittente non autorizzato).	Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153, del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 1º trimestre 2017	1.3.2019	1.10.2019		
9. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU L'obiettivo di questo progetto è allineare il sistema transeuropeo NCTS esistente ai nuovi requisiti del CDU quali la registrazione di eventi in corso e l'allineamento degli scambi di informazioni ai requisiti del codice in termini di dati e l'aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi.	Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 226 — 236, del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2017	1.10.2019	2.3.2020		
Questo progetto è inteso ad attuare i requisiti nell'ambito del CDU relativi all'esportazione e all'uscita. Componente 1 — «AES transeuropeo»: l'obiettivo del progetto è sviluppare ulteriormente l'attuale sistema transeuropeo di controllo delle esportazioni, al fine di attuare pienamente un sistema automatizzato di esportazione che possa rispondere alle esigenze delle imprese per i processi e i dati introdotti dal CDU, tra cui la copertura di procedure semplificate, il frazionamento delle partite in uscita e lo sdoganamento centralizzato per l'esportazione. Si prevede anche di coprire lo sviluppo di interfacce armonizzate con il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) e il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). In quanto tale, il sistema automatizzato di esportazione (AES) consentirà la completa automatizzazione delle procedure di esportazione e delle formalità di uscita. Il sistema AES comprende parti destinate a essere sviluppate a livello centrale e nazionale. Componente 2 — «Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione»: inoltre, poiché non rientrano nell'ambito di applicazione del sistema automatizzato di esportazione ma vi sono strettamente collegati, i distinti sistemi nazionali devono essere aggiornati con riguardo a elementi nazionali specifici connessi alle formalità di esportazione e/o di uscita. Nella misura in cui tali elementi non incidono sull'ambito comune del sistema automatizzato di esportazione, possono rientrare in questo componente.	Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 179 e 263 — 276, del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2017 (componente 1) Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2)	1.10.2019 (componente 1) 1.3.2017 (componente 2)	2.3.2020 (componente 1) 2.3.2020 (componente 2)		

«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale		azione dei sistemi elettro- ici
			Data iniziale della fine- stra di utilizzazione del sistema elettronico (¹)	Data finale della fine- stra di utilizzazione dei sistemi elettronici (²) = Data finale del periodo transitorio
11. Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU L'obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell'ambito dei regimi speciali.	Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2018	2.3.2020	2.3.2020
12. Regimi speciali nell'ambito del CDU Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta l'Unione, offrendo modelli comuni di processi operativi. I sistemi nazionali attueranno tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l'utilizzo finale, l'ammissione temporanea, il perfezionamento attivo e passivo. Questo progetto sarà attuato in due parti. Componente 1 — «RS EXP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali di esportazione. Componente 2 — «RS IMP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali d'importazione. L'attuazione di questi progetti sarà effettuata tramite i progetti elencati ai punti 10 e 14 del presente documento.	Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (compo- nenti 1 e 2)	1.3.2017 (componente 1) Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)	2.3.2020 (componente 1) Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)
13. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU L'obiettivo di questo progetto consiste nel definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di trasporto, la notifica della presentazione e la dichiarazione per la custodia temporanea e nel sostenere l'armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra il settore commerciale e doganale. Il progetto riguarda l'automatizzazione dei processi a livello nazionale.	Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 133 — 152, del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri	Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale	Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'ap- Base giuridica Ta			azione dei sistemi elettro- ici
			Data iniziale della fine- stra di utilizzazione del sistema elettronico (¹)	Data finale della fine- stra di utilizzazione dei sistemi elettronici (²) = Data finale del periodo transitorio
14. Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU Il progetto mira a soddisfare tutti i requisiti in materia di processi e di dati derivati dal CDU afferenti all'ambito dell'importazione (e non disciplinati da uno degli altri progetti definiti nel programma di lavoro). Esso riguarda principalmente le modifiche apportate alla procedura di «immissione in libera pratica» (procedura normale e semplificazioni), ma copre anche le incidenze delle migrazioni da altri sistemi. Questo progetto riguarda il settore delle importazioni nazionali, che include i sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni doganali e altri sistemi quali i sistemi nazionali di contabilità e pagamento.	Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articoli 53, 56, 77 — 80, 83 — 87, 101 — 105, 108, 109, 158 — 187, 194, 195 del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri	Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale	Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale
15. Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU Questo progetto è inteso a far sì che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato che consente agli operatori economici di centralizzare la loro attività da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali. Si tratta di un sistema transeuropeo contenente componenti sviluppati a livello centrale e nazionale.	Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 179, del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2018	1.10.2020	Piano di diffusione definito nel quadro della documenta- zione del progetto CCI
16. Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU Il progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente dei diversi tipi di garanzia. Componente 1 — «GUM»: il sistema transeuropeo garantirà la gestione delle garanzie globali che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro e il controllo dell'importo di riferimento per ogni dichiarazione in dogana e dichiarazione complementare o un'adeguata informazione sui dettagli necessari per la contabilizzazione delle obbligazioni dogani delle obbligazioni delle obbligazioni dogani delle obbligazioni delle obbligazioni dogani delle obbligazioni de	Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e	Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2018 (componente 1)	1.10.2020 (componente 1)	1.10.2020 (componente 1)
nali esistenti per tutti i regimi doganali conformemente al CDU, escluso il transito che e gestito nel quadro del progetto relativo al nuovo sistema di transito informatizzato. Componente 2 — «Gestione nazionale delle garanzie»: è inoltre necessario aggiornare i sistemi elettronici esistenti a livello nazionale per gestire le garanzie valide in un solo Stato membro.	Gestione nazionale delle garanzie»: è inoltre necessario aggiornare i sistemi n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2)	Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)	Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)

«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizza ni	<u>-</u> .
			Data iniziale della fine- stra di utilizzazione del sistema elettronico (¹)	Data finale della fine- stra di utilizzazione dei sistemi elettronici (²) = Data finale del periodo transitorio
17. Aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU (ICS 2) L'obiettivo di questo progetto è rafforzare la sicurezza della catena logistica in tutti i modi di trasporto e in particolare nel trasporto aereo delle merci, tramite il miglioramento della qualità dei dati, la loro archiviazione, disponibilità e condivisione con riguardo alla dichiarazione sommaria di entrata e alle informazioni sui rischi e i controlli ad essa collegate (ciclo di vita ENS+). Il progetto agevolerà inoltre la collaborazione fra gli Stati membri nel processo dell'analisi del rischio e conferirà un'architettura completamente nuova al sistema transeuropeo ICS esistente.	Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 46 e 127 — 132 del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 2º trimestre 2018	1.10.2020	Piano di diffusione definito come parte della documenta- zione del progetto ICS 2

L 99/18

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

B. Panoramica dell'elenco

	Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU	Date di realizzazione/Finestre temporali	S1 2016	S2 2016	S1 2017	S2 2017	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
1.	Sistema degli esportatori registrati (REX) nell'ambito del CDU	1.1.2017										
2.	Sistema di informazione tariffaria vincolante nell'ambito del CDU	1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 1.10.2017 (fase 1 — parte 2) 1.10.2018 (fase 2)			Fase 1 (parte 1)	Fase 1 (parte 2)		Fase 2				
3.	Decisioni doganali nell'ambito del CDU	2.10.2017										

⁽¹⁾ Questa data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde alla prima data utile alla quale gli Stati membri possono avviare le operazioni.
(2) Questa data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde all'ultima data utile per la piena utilizzazione del sistema nonché l'ultima data entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione; se del caso, la data sarà stabilità dagli Stati membri e corrisponderà alla data finale della validità del periodo transitorio. Tale data non può essere posteriore al 31 dicembre 2020.

	Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU	Date di realizzazione/Finestre temporali	S1 2016	S2 2016	S1 2017	S2 2017	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
4.	Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di infor- mazioni europei (gestione uni- forme degli utenti e firma digitale)	2.10.2017										
5.	Aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU	1.3.2018 (fase 1) 1.10.2019 (fase 2)					Fase 1			Fase 2		
6.	Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2)	1.3.2018										
7.	Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU	1.10.2018										
8.	Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU	1.3.2019 — 1.10.2019										
9.	Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU	1.10.2019 — 2.3.2020										
10.	Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU — Componente 1: AES transeuropeo	1.10.2019 — 2.3.2020										
10.	Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU — Componente 2: Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione	1.3.2017 — 2.3.2020										
11.	Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU	2.3.2020										
12.	Regimi speciali nell'ambito del CDU — Componente 1: RS EXP nazionale	pianificazione nazionale 1.3.2017-2.3.2020 - cfr. anche pro- getto 10			RS EXP							

15.4.2016

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/19

Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU	Date di realizzazione/Finestre temporali	S1 2016	S2 2016	S1 2017	S2 2017	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
12. Regimi speciali nell'ambito del CDU — Componente 2: RS IMP nazionale	pianificazione nazionale per RS IMP - cfr. anche progetto 14	RS IMP									
13. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU	pianificazione nazionale										
14. Aggiornamento dei sistemi nazio- nali di importazione nell'ambito del CDU	pianificazione nazionale										
15. Sdoganamento centralizzato al- l'importazione (CCI) nell'ambito del CDU	1.10.2020 — piano di diffusione										
16. Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU Componente 1: GUM transeuropeo	1.10.2020 — 1.10.2020										
16. Sistema di gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU Componente 2: Gestione nazionale delle garanzie	pianificazione nazionale										
17. Aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni nel- l'ambito del CDU (ICS 2)	1.10.2020 — piano di diffusione										

L 99/20